



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 28/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101 LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DL 38/2026 CONVERTITO IN LEGGE 88/2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventotto, del mese di Luglio alle ore 19:10, nella Sala delle Adunanze Consiliari del palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la Presidenza di Il Consigliere BRAGAGNOLO FABIO, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
VESPRINI VALERIO	Si	SUSINO ANDREA	Si
MARINANGELI GIULIA	Si	MORESE EMANUELE	Si
VAGNOZZI GIULIA	Si	MACCARRONE GIUSEPPE	Si
FERMANI VALERIA	Si	LOIRA NICOLA	Si
ROGANTE ANDREA	Si	CIABATTONI CATIA	Si
DONATI CATERINA	No	BALDASSARRI ELISABETTA	Si
GIAMMARINI ALBERTO	Si	DE LUNA CHRISTIAN	Si
BRAGAGNOLO FABIO	Si	AGOSTINI EMILIANO	Si
PETROZZI RENZO	Si		

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Consigliere BRAGAGNOLO FABIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Presenti n° 16 Assenti n° 1

4) Adesione alla rottamazione quinquies -art. 1commi da 82 a 101 legge n. 199/2025 e art. 10 quinquies D.L. 38/2026 convertito in legge 88/2026.

Illustra l'argomento il Sindaco.

Al termine della presentazione, aperta la fase della discussione, non si registrano interventi.

Per dichiarazioni di voto interviene il consigliere Maccarrone (per Porto San Giorgio) che anticipa il voto FAVOREVOLE.

Chiusa la fase per dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione il punto 4) dell'odg che viene approvato con voti:

favorevoli	11
contrari	0
astenuti	5 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna, Agostini)

Viene quindi posta in votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata con voti:

favorevoli	11
contrari	0
astenuti	5 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna, Agostini)

Discussione ed interventi omessi e/o così come riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

—

Su proposta del sindaco e dell'assessore al ramo, i quali hanno formulato indirizzo politico di procedere all'adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate-Riscossione" prevista e disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

PREMESSO CHE:

- ⌚ le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- ⌚ il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 ha poi previsto, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, entro il 30 giugno 2026;
- ⌚ in fase di conversione in legge del c.d. DL Accise, è stato infine approvato un emendamento che, intervenendo con una serie di differimenti temporali, ha modificato il calendario delle scadenze riguardanti l'applicazione del regime di definizione agevolata dei ruoli esattoriali alle entrate di

spettanza delle amministrazioni locali originariamente previsto dal DL. 38/2026 convertito dalla legge 88/2026, posticipando la scadenza al 31 luglio 2026;

RILEVATO CHE:

- ⌚ la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- ⌚ rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- ⌚ a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica con conseguente eliminazione degli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- ⌚ l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- ⌚ la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

VISTI gli indirizzi formulati dall'amministrazione, la quale ritiene la "rottamazione *quinquies*" un importante strumento introdotto dallo Stato e disciplinato uniformemente su tutto il territorio nazionale, per offrire ai cittadini che si sono trovati in difficoltà, la possibilità di regolarizzare la propria posizione anche molti anni dopo il mancato pagamento;

Visto l'art. 10-*quinquies* del D.L. 38/2026 convertito in legge 88/2026 che disciplina quanto segue:

- ⌚ a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- ⌚ il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita istanza, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;
- ⌚ il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza per le prime cinque rate il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre del 2027; le rate successive dalla sesta alla cinquantaquattresima, avranno invece scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2028;
- ⌚ In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- ⌚ entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione invierà una notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, contenente l'ammontare complessivo delle somme

dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

RILEVATO ALTRESI' che l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ⌚ l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- ⌚ lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- ⌚ l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

VALUTATO INFINE CHE l'adesione alla rottamazione-quinquies da parte del Comune:

- ⌚ riguarda crediti di origine piuttosto risalente nel tempo (e pertanto in larga parte di difficile esigibilità) in quanto il Comune di Porto San Giorgio ha affidato i propri crediti all'agente nazionale della riscossione fino all'annualità 2012;
- ⌚ offre la possibilità di regolarizzare posizioni debitorie molto lontane nel tempo consentendo ai cittadini interessati di chiudere pendenze che si trascinano da molti anni, riducendo il rischio di contenzioso sui crediti pregressi abbattendo la possibilità di contenzioso riducendo le esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- ⌚ non si applica ai crediti non affidati all'agente della riscossione (AdER) sorti dal 2012 in poi, frutto dell'attività di recupero posta in essere sulla base degli specifici indirizzi politici espressi in un'ottica di equità fiscale e per i quali sono in atto le procedure di riscossione anche attraverso la concessione di piani rateali;
- ⌚ dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i residui carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 1.711.375,38, di cui:
 - o euro 859.102,03 per entrate tributarie,
 - o euro 691.866,40 per entrate facenti capo al servizio di polizia municipale,
 - o euro 160.306,44 per entrate patrimoniali varie;
- ⌚ relativamente a tali carichi (affidati fino al 2012 all'agente della riscossione) nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi rilevanti e per i residui attivi ancora presenti e risultano effettuati i corretti accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- ⌚ l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies potrà avere pertanto complessivamente effetti finanziari sostenibili e positivi sugli equilibri di bilancio.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato a ciascun Dirigente/Responsabile di Peg di verificare gli esiti dell'adesione dell' Ente alla cd "Rottamazione quinquies";

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Ail. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del titolare E.Q. del servizio Tributi/Entrate, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

VISTO, l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal titolare E.Q. del servizio Tributi Entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO lo Statuto;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
3. di inviare copia della deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
4. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia Entrate-Riscossione;
5. di trasmettere copia della deliberazione ai Dirigenti/Titolari di EQ al fine di consentire la verifica e il monitoraggio delle entrate di propria competenza che formano oggetto dell'adesione dell'Ente alla cd "Rottamazione *quinquies*";
6. di dare atto che la deliberazione conseguente la presente proposta acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
7. di inviare, ai soli fini statistici, la deliberazione conseguente la presente proposta entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
8. di dichiarare l'immediata esecutività della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 04.11.2025 con la quale l'Amministrazione ha da ultimo modificato la macro-struttura organizzativa e approvato il nuovo organigramma;
- il decreto del Sindaco n. 21 del 10.08.2021 di nomina della Dott.ssa Maria Stella quale Segretario Comunale titolare della sede di segreteria del Comune di Porto San Giorgio, con decorrenza dal 23.08.2021;
- il decreto sindacale n.12 del 26/11/2024 ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 c. 1 D. Lgs. n.267/2000 (tuel) per il **settore III** – servizi tecnici per n.3 anni", con decorrenza dal 1.12.2024;
- il decreto sindacale n. 5 del 28/05/2025 ad oggetto "conferimento incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.Lgs n. 267/2000 per il **settore I** - servizi amministrativi con decorrenza dal 09/06/2025";
- il decreto sindacale n. 3 del 20.05.2026 ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale ad interim per il **settore II** – servizi finanziari al Segretario generale con decorrenza dal 1 giugno 2026"

Visti i seguenti atti di conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione:

per il settore I

- **servizio 1°** "affari generali risorse umane e servizi al cittadino": D.D. n. 1947 del 14.11.2025 di conferimento incarico di posizione di elevata qualificazione alla dott.ssa Pagani Anita - periodo dal 1.12.2025 al 31.12.2026";
- **servizio 6°** "servizi cultura, sport e turismo": D.D. n. 2464 del 30.12.2025 di conferimento incarico di posizione di elevata qualificazione alla dott.ssa Luciani Federica - periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2026";

- **servizio 5°** "politiche sociali e pubblica istruzione": D.D. n. 621 del 07.04.2026 di conferimento incarico di posizione di elevata qualificazione al dott. Giorgio Peci – periodo dal 16.04.2026 al 31.12.2026";

per il settore II

- **Servizio 2°** "gestione delle entrate, tributi": D.D. n.2446 del 30/12/2025 di conferimento incarico di posizione di elevata qualificazione alla dott.ssa Bracalente Caterina - periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2026";
- **Servizio 1°** "bilancio, ragioneria, economato": D.D. n.995 del 12/06/2026 di conferimento incarico di posizione di elevata qualificazione alla dott.ssa Maria Luisa Soverchia – periodo dal 16.06.2026 al 31.12.2026

per il settore III

- **Servizio 2°** "lavori pubblici, manutenzioni, espropri, cimitero" D.D. n.18 del 30.12.2025 di conferimento incarico di posizione di elevata qualificazione a Sisi Stefano - periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2026";
- **Servizio 1°** " demanio e patrimonio, mercato ittico": D.D. n. 17 del 30.12.2025 di conferimento incarico di posizione di elevata qualificazione all'ing. Marco Brandimarte – periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026"

Per il servizio autonomo di Polizia Locale

- Decreto del Sindaco n.16 del 30/12/2025 ad oggetto "Rinnovo incarico di posizione di elevata qualificazione apicale del servizio autonomo di polizia locale – Paris Giovanni - periodo dal 1.01.2026 al 31.12.2026";

Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

Rilevata la propria competenza in merito;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Consiglio comunale n.66 del 29.12.2025 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n.118/2011)";
- la delibera di Giunta comunale n. 41 del 19.02.2026 ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 e del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2026";

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Rammentato a tutti i Consiglieri comunali quanto disposto dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi del quale ciascun consigliere all'atto del voto deve verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;

con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna, Agostini) resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel documento istruttorio sopra riportato.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito,

con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 5 (Loira, Baldassarri, Ciabattoni, De Luna, Agostini, De Luna) resi con separata votazione nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Funzionario di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1607 del 16/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Funzionario di Elevata Qualificazione BRACALENTE CATERINA in data 16/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Funzionario di Elevata Qualificazione dell'area Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs.267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1607 del 16/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Funzionario di Elevata Qualificazione SOVERCHIA MARIA LUISA in data 21/07/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Consigliere
BRAGAGNOLO FABIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa STELLA MARIA